



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**Atto Dirigenziale**  
**N. 3088 del 28/10/2019**

Classifica: 008.11.01

Anno 2019

(7098884)

<i>Oggetto</i>	<b>RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (AI SENSI DEGLI ARTT.214 E 216 DEL DLGS. 152/06 E SMI DITTA COLORIFICIO CAPPELLI DI CAPPELLI STEFANO P.IVA 04696340480</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIPARTIMENTO TERRITORIALE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE</b>

LANBA

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**Visti:**

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;

il D.M. 05/02/98 e smi "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97";

la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

la L.R. 12/07/2019 n.42 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015"

la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 "Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.129/19"

la D.G.R.T 971 del 22/07/2019 "Attuazione L.R. 42/2019: Procedure di avvalimento"

la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;

il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"

**Premesso:**

- che la pratica è stata istruita dalla Regione Toscana - Direzione ambiente ed energia, Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, ai sensi della Legge regionale n. 42/2019 e della Deliberazione GRT n. 971/2019 per le iscrizioni e le verifiche di cui agli articoli n. 215, comma 3, e n. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;
- che la Regione Toscana ha trasmesso alla Città Metropolitana gli esiti dell'istruttoria con nota Prot. 368316 del 03/10/2019;
- che la società Colorificio Cappelli ha trasmesso in data 13/06/2019, al SUAP del Comune di Empoli, (Pratica Suap n.529/2019) la comunicazione di rinnovo d'iscrizione al Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per la gestione di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di via G.B. Vico 28, Empoli (FI);
- che in data 03/07/2019 prot. Regione Toscana n.262436 il SUAP ha trasmesso una nota ARPAT (prot. n. 2019/00497630 del 28/06/2019) in cui segnala che nella modulistica della comunicazione di rinnovo è indicato il civico n.28 di via G.B. Vico a Empoli sia come sede

legale sia come ubicazione dell'impianto mentre dalle planimetrie si evince che l'attività di messa in riserva è effettuata presso via G.B. Vico al civico n.21;

- in data 09/07/2019 prot. Regione Toscana n.268673 il SUAP ha inoltrato la risposta della Società dalla quale si evince che la messa in riserva di rifiuti pericolosi e l'operazione di pesatura sono effettuate presso il n.21;
- in data 08/10/2019 la Città Metropolitana di Firenze ha inviato alla Società Colorificio Cappelli di Cappelli Stefano l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 ss.mm.ii. di Divieto di prosecuzione attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del Dlgs 152/2006 essendo arrivata l'istruttoria dalla Regione Toscana trascorsi 90 gg con necessarie richieste di integrazione;
- che la Società Colorificio Cappelli di Cappelli Stefano ha risposto inviando integrazioni alla Città Metropolitana in data 18/10/2019 Prot. 50061;
- che la Società Colorificio Cappelli di Cappelli Stefano (P.IVA 06059120482) impresa individuale è iscritta al n. 67CEV del Registro della Città Metropolitana di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, per l'operazione di recupero di messa in riserva (R13), presso l'impianto di via G.B. Vico 21 Empoli (FI);
- che la società Colorificio Cappelli conduce l'attività messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 7.1 Codice CER 170802 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998;
- che la Società ha dichiarato che l'attività rientra nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e pertanto è esclusa dall'obbligo di presentazione di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- che la Società ha dichiarato l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base della precedente comunicazione;
- che l'impianto in oggetto non rientra nel punto 7 lettera "z.b" dell'Allegato IV, parte II del D.Lgs 152/06, come dichiarato dalla stessa Società, e quindi non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di VIA, in quanto prevede che i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di VIA, siano quelli con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, e nei quali siano condotte operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs 152/06.;

Tenuto conto inoltre, in particolare, dell'allegato 4 suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, per la parte riguardante le quantità massime di rifiuti non pericolosi (di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998) sottoposti all'attività di recupero di messa in riserva;

**Considerato:**

- che dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio, trasmessa alla Città Metropolitana dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, e dalle integrazioni presentate dalla società è risultata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

**Dichiarata** l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

**Dato atto** inoltre che l'Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Ambiente del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Ginori 10, 50123 Firenze.

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinamento del Dipartimento "Sviluppo Area Territoriale" e della Direzione "Patrimonio e TPL";

**DETERMINA**

- 1) di rinnovare l'iscrizione al n. 67 CEV del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della società Colorificio Cappelli (P.IVA **04696340480**), con sede legale via G.B. Vico n.28 Empoli e sede operativa in G.B. Vico 21 Empoli (FI);
- 2) di rilasciare alla predetta Società il certificato d'iscrizione in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente tipologie e quantità di rifiuti ai sensi del DM 05/02/98;
- 3) di stabilire e dare atto che:
  - a) l'iscrizione sopra rinnovata non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullaosta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro;
  - b) l'iscrizione è valida 5 anni dalla comunicazione di rinnovo (12/06/2024, al SUAP del Comune di Empoli,) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, e dunque fino al 13/03/2024;

- c) al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, 120 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione sopra riportata;
- d) qualsiasi variazione societaria, dei requisiti personali, delle caratteristiche tecniche dell'impianto deve essere tempestivamente comunicata a questo ufficio tramite il SUAP competente;
- e) l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità del rifiuto e la conseguente responsabilità resta a carico del gestore dell'impianto di recupero che dovrà accertare, con una frequenza e modalità valutate caso per caso, le caratteristiche proprie del rifiuto;
- f) i materiali in uscita dovranno essere recuperati nei modi rispettivamente previsti dai singoli punti di identificazione del D.M 5 febbraio 1998, rispettivamente come rifiuti recuperabili o come materie prime secondarie. Nel caso in cui dei materiali in uscita dall'impianto non abbiano le caratteristiche di Materie Prime Secondarie o di prodotti, ma siano identificati come rifiuti, gli stessi, in uscita dall'impianto, dovranno essere accompagnati da formulario di identificazione;
- g) per i punti in cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviare i rifiuti al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1, suball.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- h) per l'effettuazione delle operazioni di recupero, dovrà essere rispettato oltre che il singolo punto descrittivo dell'attività, quanto previsto dalle norme del D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i. e suoi allegati. In particolare nel caso di effettuazione di operazione R13, dovrà essere rispettato anche il comma 8, dell'art. 6 del suddetto D.M. che regola il passaggio di rifiuti riutilizzabili da operazione R13 (messa in riserva ) ad altra R13.
- i) Ai sensi del comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M 350 del 21 luglio 1998, effettuando il pagamento sul conto corrente avente i seguenti estremi:

codice IBAN: IT81K0200802837000101176799

Intestazione: "Città Metropolitana di Firenze";

Causale: "Diritto iscrizione annuale registro recupero rifiuti - Art. 216 del D.Lgs. 152/06."

- 4) di trasmettere il presente Atto al SUAP del Comune di Empoli per la sua trasmissione alla società Colorificio Cappelli e, dandone comunicazione al presente ufficio, all'Azienda USL Toscana Centro, all'ARPAT, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all'Albo

Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all'Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune;

5) di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Firenze            28/10/2019

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA  
TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”